

Allegato "A" all'atto ai miei rogiti in data 14 febbraio 2022, raccolta n.26172



Dott. Ambrogio Romano  
NOTAIO

## **STATUTO**

### **PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO**

#### **ART.1 DENOMINAZIONE SOCIALE**

E' costituita, una società consortile, ai sensi dell'art.2615 ter cod.civ., nella forma giuridica della società a responsabilità limitata, con la denominazione "**PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO Società consortile a responsabilità limitata**", in sigla "**PATTO TERRITORIALE DELLA PROVINCIA DI BENEVENTO S.c. a r.l.**".

#### **ART.2 SEDE E DOMICILIO DEI SOCI**

2.1 La società ha sede legale in Benevento, all'indirizzo risultante dall'apposita iscrizione eseguita presso il Registro delle Imprese tenuto nella competente C.C.I.A.A., ai sensi e per gli effetti dell'art.111 ter delle disposizioni di attuazione del codice civile.

2.2 Il domicilio dei soci, nonché quello degli amministratori e/o del sindaco e del revisore, questi ultimi se nominati, per quanto attiene ai loro rapporti con la società, è quello risultante dal Registro delle Imprese. I soci, gli amministratori, il sindaco e/o il revisore, questi ultimi, lo si ribadisce, se nominati, sono tenuti a comunicare, entro dieci giorni, le variazioni del proprio domicilio a mezzo p.e.c. indirizzata all'organo amministrativo.

2.3 La società potrà dotarsi, nel rispetto della normativa vigente, e, in particolare del disposto dell'art.2299 cod.civ., di sedi secondarie, munite e/o non di rappresentanza stabile.

#### **ART.3 DURATA**

La società ha durata sino alla data del 31 dicembre 2050 e potrà essere prorogata una o più volte per decisione dei soci.

#### **ART.4 OGGETTO SOCIALE**

4.1 La società consortile non ha scopo di lucro e si propone, quale connotante finalità istituzionale, il compito di coordinare, svolgere ed accompagnare, per conto dei soggetti consorziati, le procedure e gli atti inerenti alla realizzazione dei rispettivi programmi di investimento, nonché, all'implementazione, alla gestione ed all'erogazione di servizi comuni a favore dei consorziati medesimi.

Essa, in particolare, intende promuovere attività funzionali allo sviluppo dell'imprenditorialità locale e, nello specifico, operazioni che, partendo dal patto territoriale concordato in data 30 gennaio 1997, coinvolgono, attraverso gli strumenti della regolamentazione concordata, delle intese istituzionali di programma, di programmazione negoziata, dei patti territoriali, dei contratti di programma, dei contratti di area e/o qualsiasi altro strumento previsto da specifiche norme o deliberazioni del C.I.P.E., prevalentemente soggetti giuridici operanti nell'ambito territoriale della provincia di

Benevento; potrà, inoltre, compiere ogni altra attività finalizzata allo sviluppo socio-economico ed occupazionale dei territori interessati in esecuzione dei programmi dei soggetti di cui sopra, assumendo anche il coordinamento e la diretta gestione degli interventi.

Nell'ambito delle finalità predette, essa si costituisce, in particolare, onde favorire il coordinamento tra le imprese socie, con riferimento:

- alla individuazione ed alla elaborazione di programmi e di progetti per la reindustrializzazione dell'area sannita e comunque per lo sviluppo socio-economico dell'area medesima, con particolare riguardo allo sviluppo di attività imprenditoriali o di infrastrutture territoriali produttive di reddito;
- alla individuazione, alla selezione ed alla valutazione di opportunità imprenditoriali e di progetti di investimento per nuove attività economiche nell'area sannita;
- alla verifica della fattibilità tecnica, economica, finanziaria e dell'impatto socio-economico ed ambientale dei programmi e dei progetti elaborati;
- all'assistenza ed al sostegno di iniziative industriali, artigianali e di servizi volte a creare nuova occupazione e nuove attività imprenditoriali, con particolare riguardo allo sviluppo dell'imprenditoria giovanile;
- al supporto della realizzazione di infrastrutture e di iniziative economiche nell'area sannita e/o di diversificazione e di sviluppo di imprese esistenti, anche attraverso l'analisi della loro fattibilità tecnica, economica e finanziaria;
- al monitoraggio delle iniziative predette;
- alla predisposizione di iniziative secondarie, nel rispetto degli immobili esistenti e della valorizzazione delle utilities e dei servizi;
- alla realizzazione di accordi di collaborazione tra il settore pubblico e privato, nonché al perfezionamento, in qualità di organismo intermediario, di apposite convenzioni a livello nazionale e comunitario per la gestione - a titolo esemplificativo - di contratti di programma, di sovvenzioni o di analoghi strumenti destinati a cofinanziare iniziative economiche nell'area al vaglio, svolgendo in tal caso attività di informazione e di pubblicità;
- allo svolgimento di attività di istruttoria, di valutazione e di selezione dei progetti presentati dai soggetti destinatari, di gestione e di controllo dell'impiego delle risorse assegnate e di ogni altro adempimento previsto dalle convenzioni suddette;
- al perfezionamento di contratti comunque finalizzati alla realizzazione e/o all'incentivazione di iniziative produttive;
- alla realizzazione di iniziative attuative di programmi di cooperazione regionale ed interregionale, con particolare riguardo alla cooperazione nord-sud a sostegno delle attività

produttive realizzate da piccole e medie imprese;

- al reclutamento, alla selezione ed alla formazione delle risorse umane, anche avvalendosi della collaborazione di primarie imprese specializzate nel settore, secondo le indicazioni quantitative dei soci;

- alla presentazione alle autorità competenti di richieste di concessione di finanziamenti agevolati o contributi a fondo perduto per la formazione del personale, per lo svolgimento e la cura delle successive attività amministrative, osservando le modalità e gli adempimenti prescritti dalle leggi in vigore;

- all'organizzazione, allo svolgimento diretto o mediante affidamento in appalto, previa selezione ad imprese o consulenti specializzati, di servizi o opere utili ad un migliore svolgimento delle attività delle imprese dei soci, anche in riferimento all'ubicazione delle unità produttive degli stessi in comprensori industriali, su precise e dettagliate richieste di uno o più soci.

La società potrà concedere anticipazioni sulle agevolazioni previste dalle vigenti leggi ai soggetti interessati nei limiti e nei modi che saranno individuati da un successivo regolamento da emanarsi a cura dell'assemblea.

La società, per il perseguimento dello scopo sociale, potrà, inoltre, assumere e concedere agenzie, commissioni, rappresentanze e mandati, acquisire, utilizzare e conferire brevetti, know-how ed altre opere dell'ingegno umano, compiere ricerche di mercato e di elaborazione dati per conto proprio e/o di terzi, concedere ed ottenere marchi in franchising, concedere ed ottenere licenze di sfruttamento commerciale, compiere tutte le operazioni, mobiliari ed immobiliari, commerciali, finanziarie ed economiche, contrarre mutui e prestare fidejussioni, avalli, concedere garanzie, anche reali, per obbligazioni di terzi, anche nei confronti di banche ed istituti di credito e, all'uopo, assistere i soci nelle stesse operazioni, il tutto nel rispetto delle Leggi 1 e 197 del 1991 e del Decreto legislativo n.385/1993, nonché di qualsiasi altra normativa di tempo in tempo vigente.

La società potrà validamente intervenire in licitazioni, gare, bandi ed appalti di qualsivoglia genere, provvedendo all'acquisto, anche nell'ambito di procedure concorsuali, di beni mobili, immobili e mobili registrati per finalità strumentali al raggiungimento degli scopi sociali; essa potrà costituire associazioni temporanee di scopo con imprese ed enti, aventi finalità... compatibili, nei limiti di legge.

La società potrà, altresì, effettuare avvalimenti ovvero fruirne, assumere e dismettere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in altre società, enti, associazioni di imprese e consorzi, nazionali ed esteri, che abbiano analoghe attività sociali e che si proponano, al contempo, scopi affini e/o comunque compatibili con quelli dei presenti

patti sociali.

Essa potrà, inoltre, svolgere, per le società partecipate e consociate, servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali, di marketing, attività per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, nonché, effettuare e ricevere versamenti fatti sotto qualsiasi forma, quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale ed in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e, infine, finanziamenti, il tutto nel rispetto della normativa prevista in materia di trasparenza bancaria; potrà... effettuare servizi di pagamento e di tesoreria ed espletare la cosiddetta attività di "cash pooling", intendendosi per essa l'attività di incasso, di pagamento e di trasferimento di fondi, con conseguenti addebito ed accredito dei relativi oneri ed interessi, nel rispetto dei limiti, della disciplina e delle procedure previste per lo svolgimento di tali attività, non nei confronti del pubblico. La società si inibisce la raccolta di risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.Lgs. n.415/1996.

La società si propone di intraprendere nuove iniziative imprenditoriali ed intende, pertanto, avvalersi, ove possibile, di tutte le agevolazioni, di natura finanziaria e fiscale, previste dalla normativa, comunitaria, nazionale, regionale, provinciale e comunale, vigente in materia di incentivazione dell'imprenditoria, con particolare riguardo all'imprenditoria dei territori cosiddetti del "Mezzogiorno d'Italia".

Per tutte quelle, tra le attività di cui al presente oggetto sociale, le quali necessitassero, per la loro esplicazione, dell'ausilio di professionisti iscritti in appositi albi ovvero di personale comunque dotato di peculiari qualifiche e/o competenze, l'attività della società verrà esercitata mediante l'utilizzazione, in qualunque forma giuridica, e sotto la responsabilità di detti professionisti e/o di detto personale.

4.2 L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere deliberata dall'assemblea dei soci.

#### **ART.5 CAPITALE SOCIALE e FINANZIAMENTI DEI SOCI**

5.1 Il capitale sociale è di euro 100.000,00 (centomila) ed è suddiviso in quote di partecipazione ai sensi dell'art.2468 cod.civ.

5.2 Salvo il caso di cui all'art.2482 ter cod.civ., gli aumenti di capitale possono essere attuati anche mediante offerta delle partecipazioni di nuova emissione a terzi che abbiano i requisiti previsti dal successivo art.6; in tal caso spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'art.2473 cod.civ..

#### **ART.6 REQUISITI ED OBBLIGHI DEI SOCI E PARTECIPAZIONI SOCIALI**

6.1 La qualità di socio costituisce, di per sé sola, adesione all'atto costitutivo ed al presente statuto.

I soci possono essere individuati tra:

- a) Enti locali;
- b) Associazioni di categoria, Enti Pubblici anche economici, Università, Enti economici e finanziari, Istituti e società di credito;
- c) Società consortili, società, imprese, consorzi ed Enti privati;

che intervengono anche in funzione di sostegno finanziario alle finalità della società consortile.

6.2 I soci devono versare nelle casse sociali, ai sensi e per gli effetti dell'art.2615 ter del codice civile, proporzionalmente alla propria quota di partecipazione al capitale sociale, i contributi e le garanzie fidejussorie (se quando richieste) necessarie allo svolgimento delle attività sociali di interesse generale, nella misura e con le modalità di volta in volta determinate dall'organo di amministrazione e approvate dall'assemblea. I soci che richiedono alla società prestazioni specifiche di loro interesse devono rifondere integralmente le spese da questa sostenute, oltre ad anticipare i fondi eventualmente richiesti. Le spese sostenute alla società per svolgere attività nell'interesse di più soci sono sostenute dagli interessati in misura proporzionale all'utilità di ciascuno o, se questa non sia quantificabile, in misura uguale e con gli anticipi di cui sopra.

I soci rispondono in proprio per l'attuazione degli impegni assunti per la realizzazione delle azioni di sviluppo locale cui aderiscono.

6.3 Le quote di partecipazione sono ripartite tra i singoli soci secondo il seguente criterio:

- a) agli enti pubblici ed Associazioni di cui al precedente punto 6.1, lettere a) e b), sono attribuite quote in misura pari nel complesso almeno al 60% del capitale sociale;
- b) ogni altro socio può sottoscrivere quote non superiori al 5% del capitale sociale.

L'organo di amministrazione può proporre aumenti del capitale sociale, in relazione alle esigenze dettate dalle azioni poste in essere per la realizzazione della politica di promozione degli investimenti e dello sviluppo del territorio di riferimento.

6.3 Le quote sono trasmissibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte.

Con l'espressione "trasferimento per atto tra vivi", ai fini dell'applicazione del presente articolo, si intende qualsiasi negozio giuridico di alienazione, anche a titolo gratuito, quale, a mero titolo esemplificativo, la compravendita, la compravendita in blocco, la permuta, la donazione, il conferimento in società... e la dazione in pagamento.

I soci sono titolari del diritto di prelazione in caso di trasferimento oneroso per atto tra vivi della partecipazione, ovvero di parte di essa, a terzi. Per consentire l'esercizio del diritto di prelazione, il socio che intende cedere la

propria quota dovrà darne comunicazione agli altri soci mediante p.e.c., indicando il nominativo dell'eventuale acquirente, il prezzo della cessione e tutte le altre condizioni della stessa.

Il socio che intende esercitare il diritto di prelazione dovrà, sempre a mezzo p.e.c. da inviarsi entro il termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della proposta, comunicare al venditore la propria intenzione di acquistare alle medesime condizioni.

Decorso tale termine, il socio che non avrà esercitato tale diritto, si intenderà decaduto dalla prelazione. In tal caso, il diritto di prelazione si accrescerà, "ipso iure", agli altri soci, sempre che gli stessi abbiano dichiarato, nello stesso termine, di voler fruire sia della prelazione ad essi spettante, sia della eventuale prelazione non esercitata da altri, ossia abbiano manifestato, per queste ultime, consenso condizionato alla mancata accettazione della prelazione da parte degli altri aventi diritto.

Qualora più soci intendano esercitare la prelazione, la quota di partecipazione interessata dalla negoziazione sarà divisa tra gli stessi in proporzione alle partecipazioni rispettivamente detenute nel capitale sociale.

Nel caso di esercizio del diritto di prelazione da parte del socio nei termini innanzi individuati, il pagamento materiale delle quote dovrà avvenire entro i successivi sei mesi.

Nell'ipotesi di vendita congiunta di partecipazioni da parte di più soci, la prelazione dovrà considerarsi efficacemente esercitata soltanto qualora avrà ad oggetto tutte le quote poste in vendita.

6.4 Qualora nessun socio eserciti il diritto di prelazione di cui al presente articolo, in caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni sociali ovvero di costituzione di diritti reali o di garanzia sulle stesse, è richiesto il gradimento della compagine sociale, con la debita eccezione del membro di essa interessato dalla pianificata operazione di trasferimento.

La compagine sociale, sulla scorta della ricevuta comunicazione recante l'indicazione del candidato acquirente e la descrizione della partecipazione oggetto di trasferimento, dovrà decidere a maggioranza assoluta entro e non oltre quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al paragrafo precedente, dandone avviso al socio alienante ed all'organo amministrativo, con p.e.c. inviata all'indirizzo risultante dal Registro delle Imprese.

In mancanza di risposta da parte della compagine sociale, nel suddetto termine di giorni quaranta, il gradimento si intenderà concesso ed il socio potrà trasferire la partecipazione. Qualora il gradimento venga negato, gli altri soci, in proporzione alle quote da ciascuno di essi possedute dovranno acquistare la partecipazione per un corrispettivo determinato

secondo quanto previsto dall'art.2473 cod.civ., normativa quest'ultima il contenuto della quale deve qui intendersi per integralmente riportato e trascritto.

Gli altri soci dovranno comunicare, sempre a mezzo p.e.c., la propria intenzione di acquistare la partecipazione.

Il trasferimento dovrà essere perfezionato entro il termine di trenta giorni dall'invio della comunicazione degli altri soci.

Il socio, in ogni caso, è libero di rifiutare l'offerta e conservare la titolarità della propria partecipazione.

Qualora il gradimento venga negato, il socio che intende trasferire la propria partecipazione potrà recedere dalla società.

La quota di liquidazione sarà determinata secondo le modalità e nelle misure previste dal richiamato art.2473 cod.civ. e dovrà essere corrisposta al socio entro sessanta (60) giorni dal ricevimento della comunicazione, da effettuarsi con p.e.c., contenente la volontà di recesso del socio.

6.5 Il trasferimento della quota di partecipazione sociale ha effetto nei confronti della società dal momento dell'avvenuta iscrizione nel Registro delle Imprese.

Nel caso di perfezionata cessione della quota di partecipazione, l'alienante è obbligato, solidalmente con l'acquirente, per il periodo di tre anni dall'iscrizione del trasferimento nel Registro delle Imprese, per i versamenti ancora dovuti. Il pagamento, peraltro, non può essere domandato all'alienante se non quando la richiesta al socio moroso è rimasta infruttuosa.

6.6 Il trasferimento della partecipazione mortis causa, tanto a titolo particolare che universale, è disciplinato dall'art.2284 cod.civ..

Ad integrazione e parziale modifica della disciplina prevista nella fonte normativa innanzi citata, si precisa sin d'ora:

a) che, in caso di morte di un socio, i soci superstiti possono decidere di continuare la società con l'erede, gli eredi o il legatario del socio defunto, ovvero presentare a costoro uno o più acquirenti della partecipazione caduta in successione;

b) che, in caso di liquidazione della partecipazione caduta in successione, gli eredi avranno diritto al rimborso della partecipazione medesima in proporzione al patrimonio sociale, il quale verrà determinato nel rispetto dei criteri cristallizzati al successivo 8).

Le decisioni circa la continuazione o la liquidazione della partecipazione del socio defunto saranno assunte dai soci ai sensi del successivo art.11), senza tenere conto, ai fini del calcolo della maggioranza, della partecipazione spettante al socio defunto medesimo.

In caso di continuazione della società con più eredi del socio defunto gli stessi dovranno nominare, onde garantirsi l'effettiva tutela ed un esercizio omogeneo dei propri diritti sociali, un rappresentante comune.

6.7 La partecipazione al capitale sociale può formare oggetto di pegno, usufrutto e sequestro, in tal caso si applicherà quanto previsto dall'art.2352 cod.civ.. La partecipazione può, altresì, formare oggetto di espropriazione.

#### **ART.7 RECESSO**

7.1 Hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle decisioni riguardanti:

- a) il cambiamento dell'oggetto della società;
- b) la trasformazione della società;
- c) la fusione e la scissione della società;
- d) la revoca dello stato di liquidazione;
- e) il trasferimento della sede legale della società all'estero;
- f) il compimento di operazioni tali da comportare una sostanziale modificazione dell'oggetto della società;
- g) il compimento di operazioni tali da determinare una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci ai sensi dell'art.2468, quarto comma, cod.civ.;
- h) l'aumento del capitale sociale mediante l'offerta di quote di nuova emissione a terzi.

Il diritto di recesso spetta, inoltre, in tutti gli altri casi previsti dalla normativa vigente.

7.2 Il socio il quale intenda recedere dalla società deve darne comunicazione all'organo amministrativo mediante lettera raccomandata a/r da inviarsi entro quindici (15) giorni dall'iscrizione nel competente Registro delle Imprese o, se non prevista, dalla trascrizione nel libro delle decisioni dei soci, della decisione che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente e del domicilio ai fini delle comunicazioni inerenti al procedimento.

Se la circostanza che legittima il recesso è diverso da una decisione, esso può essere esercitato non oltre trenta (30) giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.

L'organo amministrativo è tenuto a comunicare alla compagine sociale i fatti che possono dare luogo all'esercizio del recesso entro trenta (30) giorni dalla data in cui ne è venuta a conoscenza.

Il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è pervenuta alla sede legale della società. Dell'avvenuto esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel Registro delle Imprese.

7.3 Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

#### **ART.8 LIQUIDAZIONE DELLE PARTECIPAZIONI**

8.1 I soci che recedono dalla società... hanno diritto di ottenere il rimborso della propria partecipazione in proporzione del patrimonio sociale.

Esso, a tale scopo, è determinato dall'organo amministrativo



tenendo conto dell'eventuale suo valore di mercato al momento della dichiarazione di recesso e, in particolare, tenendo conto della situazione patrimoniale della società, della sua redditività, del valore dei beni materiali ed immateriali da essa posseduti, della sua posizione nel settore di mercato di propria competenza e di qualsiasi altra circostanza e/o condizione che viene normalmente presa in considerazione ai fini della determinazione del valore delle partecipazioni societarie; in caso di disaccordo, la determinazione è compiuta tramite relazione giurata di un esperto nominato dal Tribunale competente su istanza della parte più diligente, applicando, in tale evenienza, l'art.1349, primo comma, cod.civ..

8.2 Il rimborso delle partecipazioni per le quali è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito entro sei mesi dalla comunicazione del medesimo fatta alla società.

8.3 Il rimborso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato dai soci medesimi. In tale caso l'organo amministrativo deve offrire a tutti i soci, senza indugio, l'acquisto della partecipazione del recedente.

8.4 Qualora l'acquisto da parte dei soci o di terzo da essi individuato non avvenga, il rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in mancanza riducendo il capitale sociale in misura corrispondente; in quest'ultima ipotesi verrà applicato l'art.2482 cod.civ..

#### **ART. 9 ESCLUSIONE**

9.1 Con decisione da assumersi in assemblea, con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza assoluta del capitale sociale, può essere escluso per giusta causa il socio che:

- a) sia dichiarato interdetto od inabilitato, con provvedimento giurisdizionale definitivo;
- b) sia sottoposto a procedura concorsuale;
- c) risulti inadempiente agli obblighi assunti nei confronti della società;
- d) acquisisca, direttamente o indirettamente, senza il consenso degli altri soci, la maggioranza di una società concorrente;
- e) abbia perduto i requisiti individuati nel precedente punto 6.1.

9.2 Ai fini della valida costituzione dell'assemblea e onde consentire il calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto della partecipazione del socio della cui esclusione si tratta, al quale non spetta, pertanto, neppure il diritto di intervento in assemblea.

9.3 Si applicano all'esclusione del socio le disposizioni dettate in tema di liquidazione del socio recedente di cui al precedente art.8), restando esclusa la possibilità di liquidazione mediante la riduzione del capitale sociale.

Nel caso non sia possibile procedere alla liquidazione con le modalità sopra previste, la decisione di esclusione è definitivamente inefficace.

9.4 La deliberazione di esclusione deve essere notificata al socio escluso e l'esclusione sarà destinata ad avere effetto decorsi trenta (30) giorni dalla notifica suddetta. Entro questo termine il socio escluso ha facoltà di fare opposizione innanzi al Tribunale competente per territorio. Laddove la società si componga di due soli soci l'esclusione di uno di essi è pronunciata dal Tribunale su domanda dell'altro.

9.5 I soci esclusi restano obbligati a versare ai sensi dell'art.9 "obblighi dei soci" a versare i contributi necessari secondo la valutazione del Consiglio di Amministrazione e a portare a compimento le commesse e le operazioni sociali assunte o iniziate anteriormente all'esclusione.

#### **ART.10 DECISIONI DEI SOCI**

10.1 I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla normativa vigente, dai patti sociali, nonché, sugli argomenti che uno o più amministratori ovvero tanti soci tali da rappresentare un terzo del capitale sociale sottopongano alla loro approvazione.

10.2 In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci:

- a) l'approvazione del bilancio;
- b) la struttura dell'organo amministrativo e la nomina dei componenti il medesimo;
- c) la nomina dell'organo di controllo (nella forma del sindaco unico e del collegio sindacale) e, se del caso, del revisore legale dei conti, anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza, e l'attribuzione ai medesimi dell'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti nel rispetto delle opzioni previste dal successivo art.22;
- d) le modificazioni dei patti parasociali;
- e) la decisione di compiere operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto sociale o una rilevante modificazione dei diritti dei soci;
- f) la nomina dei liquidatori ed i criteri di svolgimento della liquidazione;
- g) il trasferimento della sede legale della società nell'ambito del Comune di cui al comma primo del precedente art.2), all'istituzione ed alla soppressione di filiali, agenzie, depositi, uffici, sedi operative, rappresentanze e recapiti tanto in Italia che all'estero.

10.3 Le decisioni dei soci oppure quando ne sia fatta richiesta da uno o più amministratori o da un numero di soci tale da rappresentare almeno un terzo del capitale sociale, nonché, in tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge (art.2484, n.6, cod.civ., art.2487 ter cod.civ., art.2482 bis cod.civ., art.2482 ter cod.civ.) e dai presenti patti sociali, devono essere adottate mediante deliberazione

assembleare nel rispetto delle forme e con le modalità individuate nel successivo art.11).

10.4 Non possono partecipare alle decisioni, in qualsivoglia modo formulate, i soci morosi ed i soci titolari di partecipazioni per le quali espresse disposizioni di legge sanciscano la sospensione del diritto di voto.

#### **ART.11 ASSEMBLEA**

11.1 Le decisioni dei soci debbono essere adottate mediante deliberazione assembleare nel rispetto del metodo collegiale.

11.2 L'assemblea deve essere convocata dall'organo amministrativo anche fuori dalla sede sociale, purchè in Italia ovvero nell'ambito del territorio di una nazione appartenente all'Unione Europea.

Nell'ipotesi di impossibilità di tutti gli amministratori (ovvero dell'unico amministratore) o di loro inattività, l'assemblea può essere convocata dal sindaco o dal revisore, se nominati, oppure anche da uno dei componenti della compagine sociale.

11.3 La convocazione è effettuata, dal presidente del consiglio d'amministrazione ovvero da uno degli amministratori, mediante avviso contenente il luogo, il giorno, l'ora prevista per l'adunanza e gli argomenti da trattare, nonchè l'eventuale fissazione di una seconda convocazione, purchè in un giorno diverso da quello convenuto per la prima convocazione, fatto pervenire a tutti i soci, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza, a mezzo di lettera raccomandata, anche a mano, con dichiarazione comprovante l'avvenuto ricevimento, inviata presso il domicilio dei singoli soci quale risultante dal Registro delle Imprese, o con altro valido strumento cognitivo, comunque tale da assicurare la tempestiva informazione sugli argomenti da trattare, quale la posta elettronica certificata ed altri mezzi similari; in tale ultima ipotesi, l'avviso deve essere spedito all'indirizzo di posta elettronica certificata o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio destinatario e che risultino dalla relativa annotazione effettuata nel Registro delle Imprese.

Anche in mancanza di formale convocazione, l'assemblea si considera validamente costituita e la deliberazione s'intende adottata quando all'assemblea medesima partecipi l'intero capitale sociale e tutti gli amministratori ed il sindaco o il revisore sono presenti ovvero informati della riunione e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.

#### **ART.12 SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA**

12.1 L'assemblea è presieduta, in dipendenza della struttura dell'organo amministrativo, dall'amministratore unico, dal presidente del consiglio di amministrazione o dall'amministratore più anziano. In caso di assenza o di impedimento di questi, fungere da presidente il socio designato dalla maggioranza degli intervenuti.

L'assemblea, laddove la funzione verbalizzante non sia attribuita ad un Notaio, nomina un segretario, anche non socio, e, se del caso, due scrutatori, scegliendoli anche tra non soci.

12.2 La constatazione della legittima costituzione dell'assemblea è verificata dal presidente, al quale compete, peraltro, il controllo della documentazione all'uopo predisposta e delle eventuali deleghe, con facoltà di acquisire detta documentazione agli atti della società, la direzione ed il regolamento dello svolgersi dell'adunanza, nonché, l'accertamento e la proclamazione dei risultati;

una volta avvenuta tale constatazione, la validità delle deliberazioni assembleari non può essere contestata per astensione dal voto o per l'eventuale allontanamento di intervenuti verificatosi nel corso dell'adunanza per qualsiasi ragione.

Le votazioni dell'assemblea avvengono per alzata di mano o in altro modo prescelto dall'assemblea medesima, ma mai per scrutinio segreto.

12.3 E' possibile tenere le riunioni dell'assemblea, con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale;

- che sia consentito al presidente dell'assemblea di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;

- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;

- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;

- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

#### **ART.13 DIRITTO DI VOTO**

Ogni socio che ha diritto di intervenire in assemblea può farsi rappresentare anche da soggetto non socio per delega scritta che deve essere conservata dalla società.

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'assemblea può farsi rappresentare conferendo delega scritta ad altro soggetto, anche non socio, che non sia amministratore, sindaco, se nominato, e/o dipendente della società, nè, tantomeno, a società dalla stessa controllate ovvero agli amministratori ed ai dipendenti di queste ultime.

La delega non può essere rilasciata con il nome del rappresentante in bianco. Il rappresentante può farsi sostituire solo da chi sia espressamente indicato nella delega, salvo che si tratti di procuratore generale.

Se la delega viene conferita per la singola assemblea, essa ha effetto anche per le successive convocazioni.

#### **ART.14 QUORUM ASSEMBLEARI**

14.1 L'assemblea è regolarmente costituita con la presenza di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale e delibera validamente a maggioranza assoluta.

14.2 Per introdurre, modificare o sopprimere diritti di competenza dei singoli soci ai sensi dell'art.2468, terzo comma, cod.civ. è necessario il voto favorevole di tanti soci tali da rappresentare i due terzi (2/3) del capitale sociale, salvo in ogni caso il diritto di recesso spettante "ex lege" in capo al socio interessato dalla deliberazione, diritto da esercitarsi nel rispetto delle modalit... fissate nel precedente art.7).

Restano salve le altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali le quali, per particolari decisioni, richiedono diverse specifiche maggioranze.

Nei casi in cui per legge ovvero in virtù dei patti sociali il diritto di voto riconducibile alla partecipazione è sospeso ovvero non viene esercitato per astensione dal socio in conflitto d'interessi, si applica l'art.2368 cod.civ..

#### **ART.15 VERBALE DELL'ASSEMBLEA**

Le deliberazioni dell'assemblea devono constare da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario o dal Notaio, se richiesto dalla normativa vigente.

Il verbale deve indicare la data di svolgimento dell'assemblea e, anche in allegato, l'identità dei partecipanti ed il capitale rappresentato da ciascuno; deve, altresì, indicare le modalità ed il risultato delle votazioni e deve consentire, anche per allegato, l'identificazione dei soci favorevoli, astenuti o dissenzienti.

Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dei soci, le loro dichiarazioni pertinenti all'ordine del giorno.

Il verbale dell'assemblea, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto, senza indugio ed a cura dell'organo amministrativo, nel libro delle decisioni dei soci.

Eventuali impugnative debbono essere presentate nei modi e termini di legge.

#### **ART.16 AMMINISTRAZIONE**

16.1 La gestione della società si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'art.2086, secondo comma, cod.civ. e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.

16.2 La società può essere amministrata, in conformità di quanto convenuto dai soci all'atto della nomina, da un consiglio di amministrazione composto da tre a cinque membri, secondo il numero determinato dalla compagine sociale all'atto

della nomina.

16.3 L'amministrazione della società può essere affidata anche a soggetti non soci.

Non possono essere nominati alla carica di amministratore e se nominati decadono dall'ufficio coloro che si trovino nelle condizioni previste dall'art.2382 cod.civ..

Gli amministratori sono tenuti ad uniformarsi al divieto di concorrenza di cui all'art.2390 cod.civ e sono rieleggibili.

16.4 I membri dell'organo amministrativo restano in carica sino a revoca o dimissioni o per quel tempo più limitato che verrà stabilito dai soci all'atto della nomina.

Nell'ipotesi di nomina sino a revoca o dimissioni, è consentita la revoca degli amministratori ad opera dei soci in ogni tempo e senza necessità di alcuna motivazione e/o giusta causa.

16.5 Qualora, per dimissioni o altre cause, vengano a mancare uno o più amministratori, i restanti o in mancanza i soci, dovranno convocare immediatamente l'assemblea perchè provveda alla sostituzione dei mancanti. La rinuncia ha effetto immediato se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza si è ricostituita per accettazione dei nuovi amministratori.

16.6 Spetterà, in ogni caso, ai soci, con propria decisione, procedere alla nomina del nuovo organo amministrativo, nel frattempo gli altri amministratori decaduti potranno compiere i soli atti di ordinaria amministrazione.

La cessazione degli amministratori per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il nuovo organo amministrativo è stato ricostituito.

#### **ART.17 PRESIDENTE**

Il consiglio di amministrazione provvede all'elezione tra i suoi membri di un presidente, ove questi non sia stato nominato dai soci in occasione della nomina e, eventualmente, anche di un vicepresidente in grado di sostituire il primo nei casi di assenza o di impedimento.

#### **ART.18 DECISIONI COLLEGIALI DEGLI AMMINISTRATORI**

18.1 Le decisioni del consiglio di amministrazione devono essere adottate mediante deliberazione collegiale.

18.2 A tal fine, il consiglio di amministrazione:

- viene convocato dal presidente mediante avviso spedito tramite p.e.c., ovvero, con qualsiasi altro mezzo idoneo allo scopo almeno tre giorni prima dell'adunanza, e, in caso di urgenza, con p.e.c. da spedirsi almeno un giorno prima, nei quali vengono fissate la data, il luogo e l'ora della riunione, nonchè l'ordine del giorno;
- si raduna presso la sede sociale o altrove, purchè in Italia, o nell'ambito del territorio di nazione appartenente all'Unione Europea.

Le adunanze del consiglio e le sue deliberazioni sono valide,

anche senza convocazione formale, quando intervengono tutti i consiglieri in carica ed il sindaco o il revisore, se nominati, sono presenti o informati della riunione.

18.3 E' possibile tenere le riunioni del consiglio di amministrazione con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente ed il segretario della riunione che provvederanno alla formazione ed alla sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere svolta la riunione in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell'avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il presidente ed il soggetto verbalizzante.

18.4 Il consiglio di amministrazione delibera validamente, in forma collegiale, con la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri in carica ed a maggioranza assoluta dei voti dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente. Il voto non può essere dato per rappresentanza.

18.5 Le deliberazioni del consiglio di amministrazione adottate ai sensi del presente articolo sono constatate da verbale sottoscritto dal presidente e dal segretario; detto verbale, anche se redatto per atto pubblico, dovrà essere trascritto nel Libro delle decisioni degli amministratori.

Le decisioni del consiglio di amministrazione sulle materie riservate alla sua competenza ai sensi del successivo art.26) debbono essere adottate con decisione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico.

#### **ART.19 POTERI E PREROGATIVE DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO**

19.1 L'organo amministrativo, qualunque sia la sua struttura, ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, esclusi quelli che la legge o il presente statuto riservano espressamente ai soci.

19.2 L'organo amministrativo può nominare un amministratore delegato, uno staff tecnico di supporto, direttori generali, institori o procuratori per il compimento di determinati atti o categorie di atti, determinandone i poteri.

19.3 L'esercizio della carica di consigliere è gratuito; all'organo amministrativo compete solo il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio dell'attività gestoria.

#### **ART.20 RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'**

20.1 La rappresentanza della società spetta al presidente del consiglio di amministrazione, nonché ai consiglieri dotati di poteri delegati, nei limiti delle deleghe loro conferite.

La rappresentanza stessa spetta anche al vice presidente del consiglio di amministrazione, se nominato, nei casi di assenza o impedimento del presidente. Nei confronti dei terzi, in tal caso, il compimento dell'atto da parte del vice-presidente certifica l'assenza o l'impedimento del presidente.

20.2 La rappresentanza sociale compete, altresì, all'amministratore delegato, ai direttori, ai direttori generali, agli institori ed ai procuratori nei limiti dei poteri.

#### **ART.21 RAPPORTI TRA LA SOCIET· ED I SOCI**

La società dovrà consultare e, comunque, informare i soci prima di intraprendere iniziative di rilevante impegno non previste dal budget.

La società, nello svolgimento della propria attività, dovrà tenere conto delle specifiche esigenze dei soci per conto dei quali agisce, richiedendo loro tutti i dati utili o comunque richiesti dalla natura del servizio.

La società dovrà tenere a disposizione di tutti i soci interessati, consentendo loro di prenderne visione anche a mezzo di propri incaricati, tutti i dati relativi alle attività svolte, ai progetti ed ai programmi realizzati e non, salvo eventuali esigenze di particolare riservatezza, segnalate per iscritto dai soci per conto dei quali i servizi sono stati eseguiti.

#### **ART.22 ORGANO DI CONTROLLO**

Per quanto attiene agli organi di controllo e di revisione legale dei conti, alla società sarà consentito fruire di tutte le opzioni organizzative ed operative previste in merito dalla normativa vigente.

Competerà, peraltro, ai soci la facoltà di istituire, con decisione da adottarsi ai sensi del precedente art.10), l'organo di controllo (nella forma del sindaco unico o del collegio sindacale) o, se del caso, il revisore legale dei conti, nel rispetto della disciplina prevista dall'art.2477 cod.civ., anche nelle ipotesi in cui la legge non ne imponga la sussistenza.

I soci possono stabilire che l'incarico relativo al controllo della gestione e/o della revisione legale dei conti sia attribuito:

- a) esclusivamente ad un organo sindacale (sindaco unico o collegio sindacale), il quale sarà investito tanto del controllo della gestione quanto della revisione legale dei conti;
- b) separatamente a due organi diversi e, in particolare:
  - da un lato, al sindaco unico o, in alternativa, al collegio



sindacale con competenza a svolgere il controllo della gestione;

- dall'altro, al revisore (persona fisica o società di revisione) con competenza ad esercitare la revisione legale dei conti;

c) al solo revisore (revisore legale dei conti o società di revisione legale dei conti).

La nomina dell'organo di controllo è obbligatoria verificandosi le condizioni poste dal già citato art.2477 cod.civ. e facoltativa in assenza delle condizioni medesime.

Per la disciplina dell'organo di controllo, valgono le disposizioni normative stabilite in materia.

#### **ART.23 ESERCIZI SOCIALI, BILANCIO SOCIALE ED UTILI**

23.1 Ciascun esercizio sociale si chiude il 31 dicembre di ogni anno.

23.2 Alla fine di ogni esercizio sociale, il consiglio di amministrazione o l'amministratore unico compilerà il bilancio da sottoporsi alla discussione ed all'approvazione dell'assemblea dei soci, entro un termine non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, salva la possibilità di un maggior termine nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'articolo 2364 cod.civ..

23.3 Gli utili netti risultanti dal bilancio di esercizio approvato dall'assemblea dei soci, dedotte le somme non inferiori alla misura prescritta dalla legge da destinare alla formazione della riserva legale e dedotti gli altri accantonamenti di legge ed eventuali riserve straordinarie, sono destinati allo svolgimento delle attività consortili di interesse generale dei soci, salvo che l'assemblea eccezionalmente deliberi altrimenti.

#### **ART.24 SCIoglimento E LIQUIDAZIONE**

24.1 Lo scioglimento volontario della società è deliberato dall'assemblea dei soci con le maggioranze previste per la modifica dei presenti patti sociali.

24.2 Nel caso di deliberazione dell'anticipato scioglimento, nonch, verificandosi una delle altre cause di scioglimento previste dall'art.2484 cod.civ., ovvero da altre disposizioni di legge o dei presenti patti sociali, l'assemblea dei soci, con apposita decisione da adottarsi comunque con le maggioranze previste per la modifica dei patti sociali medesimi, stabilisce:

- il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;
- la nomina dei liquidatori, con l'indicazione di coloro ai quali spetta la rappresentanza della società;
- i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione;
- i poteri dei liquidatori.

In mancanza di alcuna disposizione in ordine ai poteri dei liquidatori, si applica la disposizione dell'art.2489 cod.civ..

24.3 La società può, in ogni momento, revocare lo stato di liquidazione, previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per la modifica dei presenti patti sociali. Al socio dissenziente compete il diritto di recesso. Per gli effetti della revoca si applica l'art.2487 ter cod.civ..

24.4 Le disposizioni sulle decisioni dei soci, sulle assemblee e sugli organi amministrativi e di controllo si applicano, in quanto compatibili, anche durante la liquidazione.

#### **ART.25 CLAUSOLA COMPROMISSORIA**

25.1 Ciascun socio assume l'impegno di comportarsi secondo buona fede e con reciproca lealtà, così come previsto dall'art.1375 cod.civ..

Tale impegno verrà osservato in ogni fase del rapporto, nella formazione come anche nell'esecuzione e nell'interpretazione del contratto. Ogni parte concorda sul fatto che tale impegno è diretto a risolvere anche in funzione preventiva l'insorgere di eventuali controversie tra le stesse.

25.2 I soci convengono concordemente ed univocamente che, qualora, e nonostante quanto innanzi, sorga tra di essi, ovvero tra uno o più di essi e la società, ovvero tra la società ed i suoi organi rappresentativi e/o di controllo, una controversia ricompresa nell'ambito della previsione di cui all'art.1 del Decreto Legislativo 17 gennaio 2003 n.5, e successive modifiche ed integrazioni, la stessa dovrà essere sottoposta ad un tentativo preliminare di conciliazione.

Il tentativo di conciliazione sar... affidato ad un organismo di Conciliazione scelto a cura del Presidente del Tribunale territorialmente competente con riferimento al luogo di ubicazione della sede legale della società.

Il procedimento di conciliazione dovrà avere inizio entro sessanta (60) giorni dal deposito dell'istanza di conciliazione presso l'organismo di conciliazione designato e concludersi nel termine di cui alla normativa vigente. Le parti concordano sulla necessità di far pervenire all'organismo di conciliazione designato brevi note riassuntive delle rispettive posizioni in contrasto nel rispetto dei termini e della procedura di cui al regolamento predisposto dall'organismo di conciliazione medesimo e delle indicazioni che detto organo potrà fornire.

Nello svolgimento del tentativo di conciliazione, le parti sono libere di farsi assistere o accompagnare da avvocati, consulenti, persone di fiducia e rappresentanti delle associazioni di categoria.

Anche nella fase della conciliazione resta fermo ed indissolubile l'impegno alla reciproca lealtà dei comportamenti nel comune interesse alla composizione della lite e con particolare riferimento:

a) alla necessità per la parte di comparire personalmente o farsi assistere da persona a conoscenza dei fatti e munita dei

necessari poteri;

b) alle facoltà previste dall'art.40, comma secondo, del richiamato D.Lgs. n.5/2003.

25.3 Qualora la controversia non sia stata risolta attraverso il tentativo di conciliazione entro sessanta giorni dall'inizio della procedura, ovvero nel diverso periodo che le parti concordino all'unanimità per iscritto, è devoluta alla decisione di un arbitro unico, designato dal Presidente del Tribunale del luogo in cui ha sede legale la società. La nomina dovrà essere effettuata entro quindici (15) giorni dalla richiesta depositata dalla parte più diligente.

L'organo arbitrale deciderà entro il termine di giorni novanta (90) dalla propria accettazione dell'incarico.

Qualora l'organo arbitrale medesimo ammetta mezzi di prova e/o disponga consulenza tecnica, il termine si intenderà prorogato automaticamente ed andrà a scadere il novantesimo giorno dal compimento dell'ultimo atto istruttorio o se successivo dall'ultimo atto relativo alla consulenza.

L'arbitrato sarà rituale e secondo diritto, con sede presso il domicilio che verrà indicato dall'organo arbitrale.

Alla parte istante del giudizio farà carico l'onere di anticipazione delle spese di giudizio arbitrale, salva la liquidazione definitiva che opererà l'organo arbitrale. Si applicano le disposizioni di cui al D.Lgs. 17 gennaio 2003, n.5.

25.4 Non possono rappresentare oggetto di compromesso o di clausola compromissoria e, comunque, di deroga al regime ordinario di giudizio, le controversie nelle quali la legge preveda l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero e quelle che non possono essere oggetto di compromesso ai sensi del codice di procedura civile.

25.5 Le modifiche alla presente clausola devono essere approvate con delibera dei soci con la maggioranza di almeno i due terzi del capitale sociale. I soci assenti e/o dissenzienti possono, entro i successivi novanta (90) giorni, esercitare il diritto di recesso in conformità al precedente art.7).

#### **ART.26 DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

26.1 Qualora la società sia amministrata da un consiglio di amministrazione nominato ai sensi di legge e dei patti sociali, possono essere adottate dal consiglio stesso, in luogo dell'assemblea dei soci, con deliberazione collegiale da far constare mediante verbale redatto da Notaio per atto pubblico, le decisioni concernenti:

a) l'adozione, nel caso di diminuzione del capitale sociale di oltre un terzo in conseguenza di perdite, dei provvedimenti di cui all'art.2482 bis cod.civ.;

b) la decisione di fusione nei casi ed alle condizioni di cui agli artt.2505 e 2505 bis cod.civ..

26.2 Qualora, invece, la società sia amministrata da un amministratore unico ovvero da più amministratori con poteri

disgiunti o congiunti, le decisioni relative alle materie di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono riservate, in via esclusiva, all'assemblea dei soci.

26.3 La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché, le decisioni di aumento del capitale ai sensi dell'articolo 2481 sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

26.4 Quando l'intero capitale sociale appartiene ad un solo socio ovvero muta la persona dell'unico socio, l'organo amministrativo deve effettuare gli adempimenti prescritti dall'art.2470 cod.civ..

Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, l'organo amministrativo medesimo deve depositare la relativa dichiarazione ai fini dell'iscrizione nel competente Registro delle Imprese.

L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità disciplinata nei commi precedenti.

Le dichiarazioni dell'organo amministrativo devono essere riportate, entro trenta (30) giorni dall'avvenuta iscrizione, nel Registro delle Imprese e devono indicare la data di tale iscrizione.

26.5 Le disposizioni dei presenti patti sociali si applicano anche nel caso in cui la società sia caratterizzata dalla presenza di un unico socio, ove non presuppongano necessariamente una pluralità di soci ed in quanto compatibili con le vigenti norme in materia di società unipersonale.

#### **ART.27 RINVIO**

Per tutto quanto non espressamente previsto dai presenti patti sociali, si applicano le normative vigenti del codice civile e della legislazione speciale. F.to:

AMBROGIO ROMANO NOTAIO SIGILLO